

Resoconto della consultazione

Obblighi antiriciclaggio applicabili alle operazioni di *factoring* e alle operazioni di cessione di crediti commerciali

Il 19 settembre 2014 si è conclusa la consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento volto a modificare le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico (Provvedimenti della Banca d'Italia del 3 aprile 2013) con riguardo agli obblighi antiriciclaggio applicabili dal cessionario di credito nei confronti del debitore ceduto nell'ambito delle operazioni di *factoring*. Le modifiche proposte nella bozza posta in consultazione stabiliscono che, nell'ambito delle operazioni di *factoring* il debitore ceduto non è considerato cliente, nemmeno occasionale, della società cessionaria, salvo che intervenga un nuovo accordo tra cessionario e debitore ceduto, anche nella forma della dilazione di pagamento; pertanto, salvi i casi da ultimo indicati, non dovranno essere assolti gli obblighi di adeguata verifica né quelli di registrazione in Archivio Unico Informatico.

Nel corso della consultazione sono pervenute otto risposte. Tra le osservazioni formulate emergono, in particolare, le seguenti proposte: a) estendere le misure di semplificazione previste nella bozza di provvedimento in consultazione a tutte le operazioni di cessione di credito, sia a titolo individuale che in blocco, con particolare riferimento a quelle realizzate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni garantite ai sensi della l. 30 aprile 1999, n. 130; b) chiarire la nozione di dilazione di pagamento, nel senso di escludere dagli obblighi di adeguata verifica e di registrazione in Archivio Unico Informatico gli accordi per la concessione di dilazioni che non producono un effetto novativo o che hanno titolo gratuito.

a) Estensione delle misure di semplificazione a tutte le operazioni di cessione di credito

E' stato proposto di estendere l'esonero a tutte le operazioni di cessione di crediti, a prescindere sia dalla natura del soggetto cedente sia dalle caratteristiche dell'operazione. In particolare, si è chiesto di estendere le modifiche proposte per le operazioni di *factoring* alle cessioni di credito realizzate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, di emissione di obbligazioni garantite ai sensi della l. 30 aprile 1999, n. 130, di sconto o di cessione del quinto dello stipendio e della pensione, dal momento che in occasione di tali operazioni emergerebbero criticità analoghe a quelle evidenziate nelle operazioni di *factoring*.

La proposta in consultazione trova giustificazione nelle caratteristiche delle operazioni di *factoring* che hanno solitamente a oggetto la cessione di crediti di natura commerciale che derivano da rapporti sorti con soggetti non tenuti agli adempimenti in materia di adeguata verifica e Archivio Unico Informatico. Questa circostanza consente di affermare che il debitore ceduto non ha, sin dall'origine, la qualifica di cliente di un intermediario ai fini della normativa antiriciclaggio e non acquisisce questa qualifica nemmeno a seguito della cessione. Il cliente del cessionario nell'operazione di *factoring* è, infatti, il creditore cedente.

La ragione che giustifica la proposta di semplificazione degli obblighi in materia di adeguata verifica e registrazione in Archivio Unico Informatico è ravvisabile in tutte le operazioni che hanno ad oggetto operazioni di cessione di crediti commerciali, tra cui: le cessioni a titolo individuale, le

cessioni in massa, le cessioni realizzate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Non ricorrono, invece, le medesime ragioni giustificative con riferimento alle operazioni di cessione di crediti finanziari, sorti da rapporti soggetti sin dal momento della loro instaurazione agli obblighi di adeguata verifica e registrazione in Archivio Unico Informatico. In tali casi permane l'esigenza di assicurare la rilevazione dei movimenti relativi ai crediti ceduti, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa.

In parziale accoglimento della richiesta formulata, pertanto, si estende quanto previsto nel documento posto in consultazione a tutte le ipotesi di cessione di credito in cui i crediti ceduti hanno origine da operazioni non soggette alle disposizioni in materia di adeguata verifica e Archivio Unico Informatico al momento dell'instaurazione del rapporto (categoria in cui rientrano anche i crediti ceduti a scopo di garanzia nell'ambito di operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione). Dal punto di vista tecnico, l'estensione è realizzata attraverso un chiarimento della nozione di cliente nel Glossario dei Provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica e di Archivio Unico Informatico; la definizione utilizzata resta valida in quest'ambito e non si estende ad altre materie.

b) Chiarimenti sulla nozione di dilazione di pagamento.

E' stato chiesto di chiarire che gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione in Archivio Unico Informatico non si applicano agli accordi che abbiano ad oggetto una dilazione di pagamento, a eccezione degli accordi con effetto novativo o delle dilazioni concesse a titolo oneroso. Il chiarimento sarebbe necessario, in particolare, per assicurare che gli accordi conclusi a titolo gratuito per consentire il ripianamento di un'esposizione debitoria non siano soggetti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Gli accordi di dilazione di pagamento, anche quando si limitano a modificare la scadenza dei termini di pagamento, sospendendo l'esigibilità immediata dei crediti, rivestono natura finanziaria a prescindere dall'eventuale produzione di effetti novativi. Nel contempo, tuttavia, si ritiene che la dilazione gratuita non sia in grado di incidere sulla natura del rapporto originario fino a far acquisire al debitore ceduto la qualifica di cliente del cessionario; del resto, tali contratti non pongono di per sé esigenze specifiche che giustificano l'applicazione degli adempimenti antiriciclaggio.

Si ritiene opportuno, pertanto, confermare l'applicazione degli adempimenti antiriciclaggio, attualmente previsti a carico dei cessionari di crediti a tutte le dilazioni di pagamento, con l'unica eccezione delle dilazioni di pagamento concesse gratuitamente. Sul punto si ritiene inoltre che l'applicazione di oneri o interessi per il periodo successivo alla dilazione, anche nella misura originariamente prevista dal contratto, escluda la gratuità dell'operazione (cfr. in tal senso anche *Domande frequenti sul Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni*, punto 10.1.13).